

AIUTI DI STATO

C 36/92 (NN 108/92)

Repubblica federale di Germania

(93/C 11/03)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)***Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad un aiuto concesso dal governo tedesco all'impresa Fresenius AG, Oberursel**

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

«In data 17 agosto 1992 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alla vendita di un terreno all'impresa farmaceutica Fresenius AG da parte della città di Friedberg. Secondo tali informazioni la vendita non è avvenuta al prezzo di mercato.

Con lettera del 25 agosto 1992 la Commissione ha chiesto informazioni in proposito al governo della Repubblica federale di Germania e in data 30 settembre ha ricevuto conferma che nell'aprile 1988 è stato venduto all'impresa Fresenius AG un terreno di 172 000 m² al prezzo di 19 DM/m².

L'impresa intendeva trasferire la totalità della sua produzione farmaceutica da Oberursel a Friedberg.

In un accordo supplementare stipulato nel 1990 l'impresa Fresenius AG ha prorogato la sua licenza di costruzione previo pagamento supplementare di 2,40 DM/m², dal che risulta un prezzo complessivo di 21,40 DM/m².

Non essendo in grado di decidere in precedenza dell'utilizzazione di tutto il terreno, l'impresa si riserva il diritto di venderne taluni lotti al miglior offerente, con un'opzione di acquisto per la città di Friedberg. Se la città non esercita il suo diritto di opzione, le sarà riservato il 50 % delle plusvalenze.

Al 31 dicembre 1987 il valore dei terreni a Friedberg è stato valutato tra 75 e 150 DM/m² (compresi i costi delle infrastrutture viarie).

Questi ultimi ammontano in media a 50 DM/m².

Di conseguenza, sembra che il prezzo di 19 DM/m² applicato dalla città di Friedberg alla Fresenius AG nel 1988 comporti un aiuto che può venire quantificato come segue:

A. Se ci si basa sulle condizioni meno favorevoli per l'impresa Fresenius AG il prezzo di vendita sarebbe stato il seguente:

75 DM/m² meno 50 DM/m² (costi delle infrastrutture viarie) = 25 DM/m².

L'impresa avrebbe in questo caso ricevuto un aiuto di 6 DM/m², ovvero $6 \times 172\,000 = 1\,032\,000$ DM.

B. Nelle condizioni più vantaggiose per l'impresa Fresenius AG il prezzo di vendita risulterebbe il seguente:

150 DM/m² meno 50 DM/m² (costi delle infrastrutture viarie) = 100 DM/m².

L'impresa avrebbe in questo caso ricevuto un aiuto di 81 DM/m², ovvero $81 \times 172\,000 = 13\,932\,000$ DM.

Il prezzo applicato nel 1988 sembra quindi comportare un aiuto compreso tra 1 e 14 milioni di DM.

Un secondo problema si pone in merito alla dimensione del terreno venduto rispetto ai fabbisogni effettivi dell'impresa Fresenius AG.

Non disponendo del piano di costruzione della Fresenius AG e in considerazione del fatto che quest'ultima ha il diritto di vendere il terreno di cui non ha bisogno, la Commissione è portata a concludere che la Fresenius AG avrebbe la possibilità di vendere tale terreno inutilizzato alla città di Friedberg ad un prezzo largamente superiore a 19 DM/m².

Anche se non vendesse il terreno alla città Fresenius AG conserverebbe sempre il 50 % delle plusvalenze realizzate.

La Commissione ne conclude che non solo il prezzo di acquisto è estremamente vantaggioso, ma che è inoltre opportuno verificare se la possibilità di rivendere una parte del terreno ad un prezzo molto più elevato non procuri alla Fresenius AG vantaggi finanziari a detrimento della città di Friedberg e se pertanto il contratto di vendita comporti elementi di aiuto di Stato.

La Commissione si rammarica del fatto che il governo tedesco, non notificandole l'aiuto in questione, abbia violato l'obbligo che gli incombe in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Aiuti di questo tipo possono pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e provocare una distorsione della concorrenza. L'impresa Fresenius AG non opera solo sul mercato nazionale ma anche sul mercato europeo, ha filiali in cinque Stati membri ed esporta una parte della sua produzione nazionale in Europa. È inoltre un'impresa importante nel settore farmaceutico, con circa 6 000 dipendenti ed un fatturato di 1,2 miliardi di DM.

Le statistiche evidenziano che sussistono scambi rilevanti tra gli Stati membri in questo settore: nel 1991 la Germania ha esportato l'equivalente di 1,49 miliardi di ECU e importato l'equivalente di 1,53 miliardi di ECU in prodotti farmaceutici.

In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione ricadano sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 e non possano a questo stadio beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato.

Friedberg non si trova infatti né in una zona nella quale il livello di vita è anormalmente basso o si ha una grave forma di disoccupazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, né in una zona che può ricevere aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Inoltre, gli aiuti in questione non sembrano soddisfare le condizioni per beneficiare delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Infine, per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, la Commissione ritiene che un aiuto concesso allo scopo di agevolare il trasferimento di un'impresa non favorisce lo sviluppo del settore in questione, bensì sia atto ad alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Di conseguenza la Commissione ha deciso di avviare nei confronti degli aiuti concessi alla Fresenius AG la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

Nel quadro di tale procedura la Commissione invita il governo tedesco a presentarle, nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente lettera, le sue osservazioni, nonché tutte le informazioni relative agli aiuti in questione e segnatamente le informazioni menzionate in allegato.

È opportuno ricordare che, in caso di mancata risposta da parte del governo tedesco o di risposta insufficiente, in base alla recente sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia in data 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87 (Boussac), la Commissione ha il potere d'adottare una decisione finale a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE con la quale valuta la compatibilità degli aiuti a favore della Fresenius AG unicamente in base agli elementi di cui dispone ed impone eventualmente la soppressione degli aiuti stessi mediante recupero.

A questo proposito la Commissione ricorda altresì l'obbligo dell'effetto sospensivo risultante dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonché la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, nella quale si precisa che per ogni aiuto illegalmente concesso, vale a dire senza previa notifica o senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, la Commissione potrà esigere il rimborso dalle imprese che ne avessero indebitamente beneficiato.

La soppressione di tali aiuti ne comporta il rimborso, conformemente alle procedure e disposizioni della legislazione tedesca, segnatamente a quelle relative agli interessi di mora sui crediti dello Stato, con decorrenza degli interessi dalla data di concessione degli aiuti illegali.

Questa misura sembra necessaria per ripristinare la situazione precedente ⁽¹⁾, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui le imprese beneficiarie degli aiuti illegali avessero indebitamente goduto dalla data del versamento degli aiuti medesimi.

La Commissione invita inoltre le autorità tedesche a informare senza indugio l'impresa beneficiaria del regime di aiuti, la Fresenius AG, dell'apertura della presente procedura e delle conseguenze risultanti dall'obbligo di un'eventuale restituzione degli aiuti indebitamente percepiti.

La Commissione informa il governo tedesco che inviterà, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

(¹) Sentenza del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87, Tube-meuse.

ALLEGATO

1. Perizia sul valore esatto del terreno al momento dell'acquisto da parte della Fresenius AG.
2. Piano di costruzione preciso della Fresenius AG e fabbisogno supplementare di terreno.
3. Perizia sul valore attuale del terreno, nonché sul costo delle infrastrutture viarie, comprese le disposizioni locali in materia di approvvigionamento idrico e di acque di scarico.
4. Informazioni atte a stabilire se la Fresenius AG abbia già cominciato i lavori; in tal caso, entità dei lavori e costi definitivi delle infrastrutture viarie.
5. Il contratto di acquisto e l'accordo di proroga.
6. Informazioni su eventuali vendite di terreno nella stessa regione.»

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a farle pervenire le loro osservazioni in merito alle misure in questione entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni verranno comunicate al governo tedesco.

Ritiro di notifica di una concentrazione
(Caso n. IV/M.238 — Siemens/Philips Kabel)
(93/C 11/04)

Siemens AG e Philips Kommunikations Industrie AG (PKI) hanno ritirato il progetto di notificazione dell'11 novembre 1992.
